

**ACCORDO INTERCONFEDERALE  
PER LA PARITÀ DI RETRIBUZIONE TRA LAVORATORI E LAVORATRICI**

Addì 16 luglio 1960, in Milano

tra

- la Confederazione Generale dell'Industria Italiana rappresentata dal Vice Presidente dott. Senatore Borletti e dal Presidente del Comitato Permanente per i Problemi Sindacali ing. Emilio Zacchi, assistiti dal Vice Segretario generale, avv. Rosario Toscani, dall'avv. Francesco Lariccia, dal prof. Isidoro Franco Mariani, dalla dr.ssa Francesca Ambrogi e con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai signori: dott. Aldo Baro, avv. Renzo Boccardi, prof. Eugenio Capra, dott. Vincenzo Ciminelli, dott. Francesco Cimino, dott. Sandro Dall'Aglio, avv. Giuseppe D'Avossa, dott. Gabriele Ferrini, avv. Alberto Francioli, Alfredo Ghezzi, dott. Franco Leidi, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Giorgio Miceli, dott. Rino Nosadini, avv. Umberto Ramaccini, Elia Saraceni, dott. Felice Sciomachen, dott. Gino Sferza, dott. Dino Stefani, dott. Pio Tagliabue, dott. Ezio Vitale, dott. Giannetto Vivarelli, comm. Ottorino Zecchi;
  
  - l'Associazione sindacale Intersind rappresentata dal suo Presidente prof. Silvio Golzio, assistito dal Direttore generale avv. Alberto Boyer e dal dott. Giuseppe Marchesano, con la partecipazione di una Delegazione composta dai signori: dott. Fausto Alcaro, avv. Franco Barbesino, dott. Raimondo Bariletti, prof. Franco Guidotti, dott. Giuseppe Leoni, prof. Cesare Vannutelli
- e
- la Confederazione Generale Italiana del Lavoro rappresentata dai Segretari confederali on. Luciano Romagnoli e Vittorio Foa, Dal Vice Segretario sig. Sandro Stimilli, assistiti dalla sig.ra Ines Pisoni Cerlesi e dal dott. Eugenio Giambarba e con la partecipazione di una delegazione composta dai signori: on. Luciano Lama, Segretario generale FIOM, ing. Angelo Di Gioia, Segretario generale FILCP, Lina Fibbi, Segretaria generale FIOT, Mario Caccia, Segretario nazionale FIOT, Carlo Polliotti Segretario nazionale FILA;

- la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori rappresentata dal Segretario confederale dott. Paolo Cavezzali, assistito dalla dr.ssa Sandra Codazzi e dal dott. Domenico Valcavi, con la partecipazione di una Delegazione composta dai signori: Franco Volontè, Segretario generale FIM-CISL, cav. uff. Amleto Barni, Segretario generale Federtessili; Giuseppe Reggio, Segretario generale Federchimici; Silvio Ascari, Segretario generale FUIILA;
- l'Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal suo Segretario nazionale Raffaele Vanni e dal Vice Segretario nazionale per la Delegazione Alta Italia Giuseppe Raffo, assistiti dal sig. Sergio Cesare e dal prof. Giovanni Cimini, con la partecipazione di una Delegazione composta dai signori: Bruno Corti, Segretario nazionale UILM, Franco Novaretti, Segretario generale nazionale UILT, Lino Ravecca, Segretario generale nazionale UILC;
- la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori CISNAL rappresentata dal Segretario generale prof. Giuseppe Landi e dai Segretari confederali Francesco Bloise e Verleodo Guidi;
- la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori CISAL rappresentata dal Segretario generale dott. Ubaldo Salvati, dai Vice Segretari generali dott. Gioacchino Dello Russo e dott. Giuseppe De Lorenzo, assistiti dai signori: Sante Luigi Zaccaria, Franco Picone, Augusto La Rotonda e da una Delegazione composta dai signori: Amilcare Vaccani per la FAILM, Alessio Calza per la FAILLE e Mario Catena per la FAILLES.

A conclusione delle trattative condotte in ordine al problema della parità di retribuzione fra lavoratori e lavoratrici;

in relazione all'art. 37 della Costituzione, alla Convenzione n. 100 dell'OIL e all'art. 119 del Trattato Istitutivo della CEE;

al fine di attuare una classificazione unica del personale, non fondata sulle differenziazioni per sesso;

le parti addivengono al presente accordo.

**Art. 1**  
**(CATEGORIE E RAPPORTI RETRIBUTIVI)**

Gli operai, gli appartenenti alle categorie speciali e gli impiegati saranno classificati nelle seguenti categorie, con i rapporti retributivi rispettivamente indicati a fianco:

### **Operai**

(paga minima oraria):

1 <sup>a</sup> cat.	140,9
2 <sup>a</sup> cat.	126,5
3 <sup>a</sup> cat.	119,8
4 <sup>a</sup> cat.	117,4
5 <sup>a</sup> cat.	114,6
Sesta categoria	112,4
Settima categoria	109,0
Ottava categoria	100,0

### **Categorie speciali**

(paga minima mensile; 100 = paga minima oraria dell'operaio di 8<sup>a</sup> categoria moltiplicata per 208);

1 <sup>a</sup> cat.	196,6
2 <sup>a</sup> cat.	183,1
3 <sup>a</sup> cat.	149,4
4 <sup>a</sup> cat.	137,5

### **Impiegati**

(stipendio minimo mensile; 100 = paga minima oraria dell'operaio di 8<sup>a</sup> categoria moltiplicata per 208):

1 <sup>a</sup> categoria	269,0
2 <sup>a</sup> categoria	202,7
3 <sup>a</sup> categoria	150,9
4 <sup>a</sup> categoria	139,3
5 <sup>a</sup> categoria	127,9
6 <sup>a</sup> categoria	119,1

## **Art. 2**

### **(DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DELLE MANSIONI)**

Per la 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> delle categorie operaie, per la 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> delle categorie speciali, nonché per la 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> delle categorie impiegatizie, le competenti Organizzazioni di settore provvederanno alla formulazione delle definizioni e alla elencazione delle mansioni comprese nelle categorie stesse,

effettuando tale elencazione in modo tassativo o con indicazioni esemplificative le più ampie possibili.

Le mansioni finora classificate, a norma degli attuali contratti, nelle tre categorie femminili degli operai vanno riclassificate come segue: le mansioni della ex 1<sup>a</sup> categoria femminile nella 4<sup>a</sup>, quando abbiano caratteristiche che le rendano assimilabili alle mansioni promiscue comprese nella 2<sup>a</sup> categoria e, negli altri casi, nella 5<sup>a</sup> categoria; le mansioni della ex 2<sup>a</sup> categoria femminile nella 7<sup>a</sup> categoria; le mansioni della ex 3<sup>a</sup> categoria femminile nella 8<sup>a</sup> categoria.

Nella 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> categoria speciale vanno classificate le mansioni esplicate dal personale femminile attualmente appartenente rispettivamente alla 1<sup>a</sup> e alla 2<sup>a</sup> delle categorie speciali.

Nella 4<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> categoria degli impiegati vanno classificate le mansioni esplicate dal personale femminile attualmente appartenente alle categorie 3<sup>a</sup> A e 3<sup>a</sup> B.

#### Disposizioni di attuazione relative all'art. 2.

Le nuove classificazioni non dovranno comportare alcun mutamento all'assetto risultante dai contratti in vigore per il personale maschile; pertanto le categorie 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, e 6<sup>a</sup> degli operai e i relativi rapporti retributivi corrisponderanno a quelli risultanti dai vigenti contratti di settore, o dagli accordi interconfederali, rispettivamente per gli operai specializzati, qualificati, per i manovali specializzati e per i manovali comuni; la 1<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> delle categorie speciali e i relativi rapporti retributivi corrisponderanno a quelli risultanti dai vigenti contratti di settore, o dagli accordi interconfederali, per la 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> delle categorie speciali; le categorie 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> degli impiegati e i relativi rapporti retributivi corrisponderanno a quelli risultanti dai vigenti contratti di settore, o dagli accordi interconfederali, per le categorie 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> A e 3<sup>a</sup> B degli impiegati.

I livelli retributivi delle altre categorie nelle varie zone salariali verranno determinati in modo tale da riprodurre proporzionalmente le scale di rapporti fissate nell'art. 1 del presente accordo.

### **Art. 3 (LAVORO PROMISCUO E NOTTURNO SOSTITUTIVO)**

Per il personale femminile addetto a mansioni che saranno riconosciute promiscue dalle competenti organizzazioni di settore e che saranno classificate nella 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> delle categorie operaie, nella 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> delle categorie speciali e nella 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria degli impiegati, le parti convengono per ragioni derivanti da un complesso di fattori di varia natura, di attribuire un minimo di paga pari al 92,80% di quello che sarà stabilito nei contratti collettivi per le categorie suindicate. La stessa percentuale sarà applicata anche all'indennità di contingenza.

Per le mansioni delle categorie suaccennate, che dalle competenti organizzazioni di settore saranno riconosciute caratteristiche del personale maschile, non si applica la percentuale di cui sopra.

Si intende per lavoro promiscuo il lavoro di contenuto identico svolto di fatto normalmente in modo promiscuo da donne e da uomini in consistente aliquota.

Al personale addetto a turni notturni in mansioni che risulteranno classificate nelle categorie operaie, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> e nelle categorie speciali 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> sarà corrisposta un'addizionale, da determinarsi dalle Organizzazioni di settore, sulle paghe minime contrattuali che saranno attribuite alle predette categorie.

#### **Art. 4 (MINORI)**

I minimi di paga delle lavoratrici di età minorile appartenenti alle categorie operaie, speciali ed impiegatizie, verranno determinati applicando gli stessi aumenti in cifra derivanti dal presente accordo per le lavoratrici adulte della medesima categoria, in modo tale da non superare in ogni caso né i livelli assoluti dei minimi di paga previsti sinora per i giovani di uguale età e delle corrispondenti categorie, né i seguenti rapporti rispetto al minimo di paga del lavoratore adulto della stessa categoria (fatto uguale a 100):

##### **Operai:**

18-20 anni	86
16-18 anni	82
inf. 16 anni	73

##### **Categorie speciali:**

20-21 anni	96
------------	----

19-20 anni	86
18-19 anni	81

**Impiegati:**

20-21 anni	97
19-20 anni	91
18-19 anni	81
17-18 anni	74
16-17 anni	71
inf. 16 anni	61

Gli stessi saranno adottati per l'indennità di contingenza.

Le Organizzazioni di settore si incontreranno al fine di dare un più razionale assetto alle paghe dei minori.

**Art. 5**

**(NUOVI VALORI DEI PUNTI DI INDENNITÀ DI CONTINGENZA)**

Le tabelle dell'indennità di contingenza attualmente in vigore e quella del valore del punto di variazione della stessa indennità, di cui all'Accordo interconfederale 15 gennaio 1957, verranno ricalcolate secondo i coefficienti previsti nella tabella allegata al presente accordo.

**Art. 6**

**(ACCORDI PARTICOLARI DI SETTORE)**

Per i settori che non seguono la classificazione o la scala dei rapporti retributivi previsti dagli Accordi interconfederali le Organizzazioni competenti si incontreranno, con l'assistenza delle rispettive Confederazioni, per determinare gli adattamenti necessari all'applicazione del presente accordo. Restano fermi gli accordi già stipulati per la soluzione della questione della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, integrando tali stipulazioni in conformità del presente accordo, per gli aspetti del problema non ancora regolati.

Analoga procedura sarà seguita per l'indennità di contingenza per quei settori che applicano tabelle diverse, in tutto o in parte, da quelle confederali.

**Art. 7**

### **(DECORRENZA DEGLI AUMENTI)**

Gli aumenti dei minimi di paga o di stipendio derivanti dal presente accordo al personale appartenente alle categorie operaie, speciali ed impiegatizie avranno la seguente decorrenza:

- a) una quota pari al 3% del minimo di paga previsto dai contratti di settore in vigore per le categorie nelle quali il personale femminile è attualmente classificato a partire dal periodo di paga in corso alla data di stipulazione del presente accordo;
- b) l'eventuale differenza fra la quota su indicata e il 50% dell'aumento totale derivante dal presente accordo a partire dal periodo di paga in corso alla data di stipulazione dell'accordo di settore;

Il residuo 50% dell'aumento totale derivante dal presente accordo dopo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Le Confederazioni stipulanti si adopereranno per ottenere che le trattative di settore siano svolte e concluse entro il 30 giugno 1961.

### **Art. 8**

#### **(COORDINAMENTO CON LE SITUAZIONI DI FATTO)**

Gli aumenti che deriveranno dagli accordi di settore stipulati in attuazione del presente accordo assorbono, fino a concorrenza del loro importo, le maggiori retribuzioni che comunque abbiano determinato un avvicinamento dei salari femminili a quelli maschili.

Si intendono esclusi dall'assorbimento gli aumenti collettivi, corrisposti in eguale misura al personale maschile ed a quello femminile o in misura inferiore a quest'ultimo, nonché gli aumenti di merito individuali.

Nei casi dubbi, ove la controversia relativa non venga risolta in sede aziendale o di settore, entro sei mesi dalla stipulazione degli accordi di settore, l'assorbimento verrà effettuato nella misura del 45% della differenza tra il precedente e il nuovo minimo contrattuale.

Nessun aumento verrà apportato nei casi in cui sia stata già raggiunta la parità tra le retribuzioni delle lavoratrici e quelle dei lavoratori delle corrispondenti categorie.

Letto, confermato e sottoscritto.

**ALLEGATO N. 1**

Chiarimento a verbale sugli articoli 1 e 2.

Ai fini degli adempimenti conseguenti agli articoli 1 e 2 dell'Accordo, la nuova classificazione delle mansioni rispetto a quella precedente e i coefficienti retributivi rispetto a quelli, cui si fa riferimento negli Accordi interconfederali 8 dicembre 1950, 21 marzo 1951, 12 giugno 1954 presentano le corrispondenze seguenti:

classificazione precedente	coefficienti precedenti (man. com. = 100)	nuova classificazione	nuovi coefficienti	
			(man. com. = 100)	(8 <sup>a</sup> cat. = 100)
operai:				
operaio specializzato	125,4	1 <sup>a</sup> cat.	125,4	140,9
operaio qualificato	112,6	2 <sup>a</sup> cat.	112,6	126,5
manovale specializzato	106,6	3 <sup>a</sup> cat.	106,6	119,8
1 <sup>a</sup> cat. femminile	95,0	4 <sup>a</sup> cat. 5 <sup>a</sup> cat.	104,5 102,0	117,4 114,6
manovale comune	100,0	6 <sup>a</sup> cat.	100,0	112,4
2 <sup>a</sup> cat. femminile	90,0	7 <sup>a</sup> cat.	97,0	109,0
3 <sup>a</sup> cat. femminile	84,0	8 <sup>a</sup> cat.	89,0	100,0
categorie speciali:				
uomini di 1 <sup>a</sup> cat.	175,0	1 <sup>a</sup> cat.	175,0	196,6



donne di 1 <sup>a</sup> cat.	150,5	2 <sup>a</sup> cat.	163,0	183,1
uomini di 2 <sup>a</sup> cat.	133,0	3 <sup>a</sup> cat.	133,0	149,4
donne di 2 <sup>a</sup> cat.	114,4	4 <sup>a</sup> cat.	122,4	137,5
impiegati:				
impiegati di 1 <sup>a</sup> cat.	239,4	1 <sup>a</sup> cat.	239,4	269,0
impiegati di 2 <sup>a</sup> cat.	180,4	2 <sup>a</sup> cat.	180,4	202,7
impiegati di 3 <sup>a</sup> cat. A	134,3	3 <sup>a</sup> cat.	134,3	150,9
impiegati di 2 <sup>a</sup> cat. A	115,5	4 <sup>a</sup> cat.	124,0	139,3
impiegati di 3 <sup>a</sup> cat. B	113,8	5 <sup>a</sup> cat.	113,8	127,9
impiegati di 2 <sup>a</sup> cat. B	97,9	6 <sup>a</sup> cat.	106,0	119,1

**TABELLA DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO  
DELLE INDENNITÀ DI CONTINGENZA**

categorie gruppi di età	coefficienti (8 <sup>a</sup> cat. op. = 100)
A) OPERAI	
1 <sup>a</sup> categoria + 20 anni	140,9
18-20 "	136,9
16-18 "	121,2
2 <sup>a</sup> categoria + 20 anni	126,5
18-20 "	122,8
16-18 "	107,8

- 16 "	89,1
3 <sup>a</sup> categoria	
+ 20 anni	119,8
18-20 "	111,8
16-18 "	88,2
- 16 "	69,4
4 <sup>a</sup> categoria	
+ 20 anni	117,4
18-20 "	99,9
16-18 "	94,6
- 16 "	84,8
5 <sup>a</sup> categoria	
+ 20 anni	114,6
18-20 "	97,2
16-18 "	91,9
- 16 "	82,1
6 <sup>a</sup> categoria	
+ 20 anni	112,4
18-20 "	104,9
16-18 "	82,9
- 16 "	57,6
7 <sup>a</sup> categoria	
+ 20 anni	109,0
18-20 "	92,5
16-18 "	82,7
- 16 "	69,4
8 <sup>a</sup> categoria	
+ 20 anni	100,0
18-20 "	85,0
16-18 "	76,3
- 16 "	57,6
B) IMPIEGATI	
1 <sup>a</sup> categoria	
+ 21 anni	269,0
2 <sup>a</sup> categoria	
+ 21 anni	202,7
- 21 "	175,8
3 <sup>a</sup> categoria	
+ 21 anni	150,9
20-21 "	144,9
19-20 "	139,2

18-19 "	127,8
17-18 "	110,0
16-17 "	102,0
- 16 "	84,1
4 <sup>a</sup> categoria	
+ 21 anni	139,3
20-21 "	131,8
19-20 "	119,4
18-19 "	111,0
17-18 "	102,5
16-17 "	95,8
- 16 "	84,1
5 <sup>a</sup> categoria	
+ 21 anni	127,9
20-21 "	122,1
19-20 "	118,5
18-19 "	111,0
17-18 "	93,8
16-17 "	88,3
- 16 "	70,3
6 <sup>a</sup> categoria	
+ 21 anni	119,1
20-21 "	114,1
19-20 "	107,5
18-19 "	95,7
17-18 "	88,0
16-17 "	83,9
- 16 "	70,3
C) CATEGORIE SPECIALI	
1 <sup>a</sup> categoria	
+ 21 anni	196,6
- 21 "	173,8
2 <sup>a</sup> categoria	
+ 21 anni	183,1
- 21 "	160,4
3 <sup>a</sup> categoria	
+ 21 anni	149,4
20-21 "	141,6
19-20 "	137,9
18-19 "	127,6
4 <sup>a</sup> categoria	
+ 21 anni	137,5

20-21	"	130,7
19-20	"	117,5
18-19	"	109,9